

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1316/AV3 DEL 07/10/2013**

**Oggetto: DOTT. GALASSI ANTONIO – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO
INDETERMINATO – PROSECUZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART.
22 LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 –**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Bilancio e del Controllo di Gestione

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere la richiesta, per i motivi di cui al documento istruttorio, del Dott. Antonio Galassi, nato il 05/02/1949, Direttore Medico dell'U.O. di Radiologia Sede di Civitanova Marche, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010, la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il 65° anno di età fino alla data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo.
2. Di collocare pertanto a riposo – per superati limiti di età – il suddetto sanitario a far data dall'01/06/2015;
3. Di dare atto che il mantenimento in servizio del dipendente non dà luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
4. Di dare atto, inoltre, che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3
(Dr. Enrico Bordoni)**

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa e atti di riferimento:

- Art. 15 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- CCNL 05/12/1996.

Il dipendente Dott. Antonio Galassi, nato il 05/02/1949, dipendente a tempo indeterminato dell'Area Vasta n. 3 - sede di Civitanova Marche -, con la qualifica di Direttore Medico dell'U.O. di Radiologia, con nota del 27/08/2013, ha chiesto di protrarre l'attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010, oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età (e dunque dal 1° marzo 2014).

L'art. 22 L. 183/2010 – invocato dal dipendente per il mantenimento in servizio – innovando il citato comma 1 dell'art. 15-nonies D.Lgs. 502/92, consente però, a tutti i dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Sull'argomento la dottrina considera la permanenza in servizio dei dirigenti medici (e sanitari) fino al 40° anno di servizio effettivo come un diritto potestativo del dipendente.

Anche l'INPDAP – Direzione Centrale Previdenza, Ufficio I Pensioni – con nota Prot. 1473 del 06/02/2011, in risposta ad uno specifico quesito posto sull'argomento, ritiene tale permanenza in servizio "una facoltà/diritto del dipendente e pertanto non soggetta a valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza".

Dal fascicolo personale del Dott. Antonio Galassi risulta la seguente anzianità di servizio effettiva ai fini pensionistici:

- Servizio prestato presso l'ex Ente Ospedaliero di Camerino dal 01/06/1975 al 15/07/1979;
- Servizio prestato presso l'ospedale di Recanati dal 16/07/1979 al 30/11/1991;
- Assunto dall'01/12/1991 presso l'ex USL 16 di Civitanova Marche

Il Dott. Galassi, quindi, alla data del 05/02/2014 avrà maturato un'anzianità contributiva pari ad anni 38, mesi 8 e giorni 05; il raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, esclusi eventuali periodi di riscatto come previsto dalla attuale normativa, verrà maturato in data 31 maggio 2015. Il dipendente pertanto verrà collocato a riposo per superati limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2015.

Per quanto sopra esposto, trattandosi di fattispecie non configurabile quale nuova assunzione, si ritiene di accogliere l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il trattenimento in servizio, fino alla data del 31 maggio 2015.

Il sottoscritto Dirigente dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi di spesa.

**Il Dirigente Responsabile
Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)**

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
(Sig.ra Stefania Riccobelli)

Determina Galassi A.

- ALLEGATI -

Nessun allegato